

NUOVE NORME PER IL TRASPORTO DEL BAGAGLIO A MANO



In base al nuovo Regolamento è consentito portare a bordo, nel bagaglio a mano, solo una piccola quantità di liquidi, in recipienti ciascuno di capacità massima di 100 millilitri o di misura equivalente (100 grammi), che dovranno essere inseriti in sacchetti di plastica trasparente e richiudibili, di capienza massima di 1 litro (circa 18 x 20 cm).

Questi sacchetti dovranno essere presentati al controllo separatamente dal resto del bagaglio a mano. Per ogni passeggero sarà consentita solo una busta.

Nel bagaglio a mano, al di fuori della suddetta busta richiudibile, e se possibile limitatamente alla quantità necessaria per il viaggio, si potrà continuare a trasportare medicinali e prodotti dietetici come alimenti per bambini. Si informa che potrebbe essere necessario fornire prova dell'effettiva necessità di tali articoli.

È possibile acquistare liquidi come bevande e profumi nei punti vendita aeroportuali, nei Duty Free oltre i controlli di sicurezza, sugli aeromobili e negli altri aeroporti comunitari.

I prodotti acquistati presso i Duty Free e a bordo degli aerei saranno consegnati in appositi sacchetti, sigillati dal venditore, che si consiglia di non aprire prima di essere arrivati alla destinazione finale.

In caso contrario, se si effettuano scali intermedi, i liquidi acquistati potrebbero essere sequestrati ai controlli di sicurezza.

Al fine di agevolare i controlli, pertanto, i passeggeri dovranno:

- presentare agli addetti ai controlli di sicurezza il sacchetto con i liquidi trasportati a mano affinché possano essere esaminati;
- togliersi giacca e soprabito che verranno sottoposti separatamente ad ispezione;
- estrarre dal bagaglio a mano computer portatili e altri dispositivi elettrici ed elettronici per il controllo separato.

I liquidi comprendono:

- - acqua ed altre bevande, minestre, sciroppi
- - creme, lozioni ed olii
- - profumi
- - sprays
- - gel, inclusi quelli per i capelli e per la doccia
- - contenuto di recipienti sotto pressione, incluse schiume da barba, altre schiume e deodoranti
- - sostanze in pasta, incluso dentifricio
- - miscele di liquidi e solidi
- - mascara
- - ogni altro prodotto di analoga consistenza

Dispositivi elettronici: Al momento della partenza è necessario che tutti i dispositivi elettronici siano ben carichi e nel caso di dubbio portare con sé il carica batteria o l'adattatore del paese di destinazione in caso di accertamenti da parte della polizia aeroportuale.

COSA NON CAMBIA?

E' ancora possibile:

a. trasportare liquidi all'interno del bagaglio da stiva (come già accennato, le nuove regole riguardano solo il bagaglio a mano);

b. trasportare, all'interno del bagaglio a mano, possibilmente limitandoli a quanto necessario per il viaggio aereo, medicinali e prodotti dietetici, come gli alimenti per bambini. Potrebbe essere necessario fornire prova dell'effettiva necessità ed autenticità di tali articoli;

c. acquistare liquidi, come bevande e profumi, nei negozi situati oltre i punti di controllo di sicurezza, ed anche a bordo degli aeromobili utilizzati dalle Compagnie Aeree dell'Unione Europea. Sarà bene non aprire prima di essere arrivati alla destinazione finale le buste sigillate nelle quali tali prodotti saranno confezionati e conservarne la prova d'acquisto. In caso contrario, transitando presso gli eventuali aeroporti intermedi, i liquidi acquistati potrebbero essere sequestrati ai controlli di sicurezza.

Tutti questi liquidi sono in aggiunta alle quantità che devono essere contenute nel sacchetto di plastica trasparente e richiudibile precedentemente menzionato.

In caso di dubbi, prima di intraprendere il viaggio è bene rivolgersi alla propria compagnia aerea o agente di viaggio.

Si prega di essere cortesi e di collaborare con gli addetti alla sicurezza ed il personale della compagnia aerea.

Questo documento è stato sviluppato sulla base dell'informativa "New EU Security Rules at Airports - A Brief guide to help you", elaborato dalla Commissione Europea, dall'Associazione delle Compagnie Aeree Europee e dall'Associazione Internazionale degli Aeroporti. Il suo contenuto è informativo e sintetizza gli elementi principali contenuti nella normativa UE; ogni azione legale o reclamo, pertanto, dovrà basarsi unicamente sull'effettivo testo d'origine [2] (Reg. CE 1546/2006 del 4 ottobre 2006).